Delibera Consiglio Comunale

**Oggetto**: **Elezione della Commissione Elettorale Comunale *–* CEC**

([art. 41 co. 2 del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art41!vig))

IL CONSIGLIO COMUNALE

# Richiamati:

[l’articolo 4-bis del DPR 20 marzo 1967 numero 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1967-03-20;223~art4bis!vig) (modificato [dall’articolo 10 della legge 270/2005](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270!vig)) che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di Ufficiale Elettorale;

[l’articolo 12, comma 2, del DPR 223/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1967-03-20;223~art12!vig): “La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri (…)”;

[l’articolo 13 del DPR 223/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1967-03-20;223~art13!vig) che disciplina l’elezione della suddetta commissione: “Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti”.

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente ([art. 49 del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art49!vig)).

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta:

# Elezione dei componenti effettivi della Commissione

Designati i tre consiglieri scrutatori: Sigg.

1) 2)\_ 3)

Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura dei citati scrutatori, il risultato dell’elezione è il seguente:

presenti n. Consiglieri (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti , astenuti ;

Consigliere voti ; Consigliere voti ; Consigliere voti ;

(schede bianche , schede nulle );

# Elezione dei Componenti supplenti della Commissione

Designati i tre consiglieri scrutatori: Sigg.

1) 2)\_ 3)

presenti n. (il Sindaco non può partecipare alla votazione),

votanti , astenuti ;

Consigliere voti ; Consigliere voti ;

 Consigliere voti ;

(schede bianche , schede nulle ).

Concluse le due votazioni, il Sindaco proclama l’elezione della Commissione Elettorale Comunale, come segue:

Componenti effettivi:

Componenti supplenti:\_

PRENDE ATTO

Il Consiglio Comunale prende atto dell’elezione sopra descritta.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento e rendere operativa senza indugio la rinnovata

Commissione, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli,

 voti contrari e n. consiglieri astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ([articolo 134 comma 4 del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art134!vig)).